



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2024

Il giorno 23 (ventitre) ottobre 2024 alle ore 12.00 presso la sede del Comune di Cittadella ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di Parte Pubblica nelle persone:

Il Segretario Generale – dr.ssa Di Como Roberta

Il Dirigente 2° settore – dottor Mosele Nicola

Il Dirigente 3° settore – ing. Nichele Emanuele

e le Rappresentanze sindacali di seguito indicate:

Rappresentanza Sindacale Territoriale

FP CGIL – Galletto Maurizio

FP CISL – Piovan Alessandro

UIL FP – Scarpelli Francesco

CISAL - _____

RSU aziendali

Berlato Renza

Buso Fabrizio

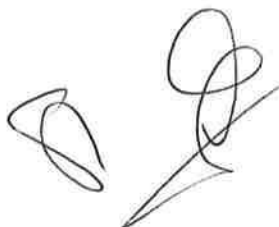
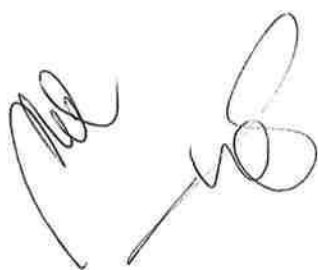
Gazzola Flavia

Lollo Silvia

Reginato Samuela

PREMESSO che:

- le parti Sindacali sono state invitate agli incontri della delegazione trattante avvenuti presso il comune di Cittadella in data 19 febbraio 2024, 13 marzo 2024, 3 giugno 2024 e 14 giugno 2024 per definire la preintesa del contratto decentrato integrativo anno 2024, come regolarmente previsto dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
- al termine della riunione del 16 settembre 2024 le parti hanno sottoscritto la preintesa del Contratto collettivo decentrato integrativo 2024 per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente del Comune di Cittadella per la parte economica 2024;
- il Collegio dei Revisori dei Conti in data 4 ottobre 2024, verbale n. 64, ha rilasciato il proprio parere di competenza in ordine alla sottoscrizione del presente atto;
- la Giunta comunale con delibera adottata in data 9 ottobre 2024, n. 373, ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato integrativo – parte economica – anno 2024.



ART. 1: QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

1. Il presente contratto decentrato integrativo si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali, nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nel Contratto collettivo decentrato integrativo di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari. Il contesto normativo è il seguente:
 - Decreto Legislativo. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 - comma 2-, 5, 7 - comma 5-, 40 - commi 1, 3-bis e 3-quinquies-, 45 - commi 3 e 4-;
 - Decreto Legislativo 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31;
 - Decreto Legislativo 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 2 comma 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15" che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del Decreto Legislativo n. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'art. 6;
 - Decreto Legge 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in particolare art. 9 commi 1, 2 bis, 17 e 21;
 - Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 94, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58;
 - deliberazioni n. 7/2017 e n. 24/2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie;
 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 600 del 1° dicembre e successive modifiche;
 - Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente - comparto Regioni/Autonomie Locali - sottoscritti in data 31 marzo 1999, 1° aprile 1999, 14 settembre 2000, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006, 11 aprile 2008, 31 luglio 2009 e 21 maggio 2018;
 - Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente – comparto Funzioni locali – sottoscritto in data 16 novembre 2022;
2. Le parti si danno reciproco atto che alla luce del C.C.N.L. 16 novembre 2022, in questa sede viene altresì sottoscritto il C.C.D.I. - parte normativa – annualità 2023-2024-2025, che disciplina puntualmente le indennità che il contratto nazionale demanda alla contrattazione decentrata per la loro definizione.

ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall'Amministrazione Comunale di Cittadella con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato – di durata minima superiore a sei mesi – pieno o parziale.
2. Per i lavoratori con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato le risorse per il pagamento di eventuali compensi accessori devono essere previste nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto che ha dato luogo ai relativi rapporti.
3. Il presente contratto riguarda l'anno 2024 e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo Contratto collettivo decentrato integrativo che detti norme incompatibili con il presente Contratto decentrato integrativo.



ART. 3: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Le parti prendono atto che:

1. "... le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate ..." (articolo 40, comma 3 del Decreto Legislativo 165/01);
2. Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di Contratto collettivo decentrato integrativo vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
3. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

ART. 4: DISCIPLINA GENERALE

1. Per quanto non previsto dal presente accordo ed in quanto compatibili con i soli contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, si rimanda al C.C.D.I. - normativo - annualità 2023-2024-2025.
2. Viste le delibere di Giunta comunale 10 aprile 2024, n. 122, "Direttive alla delegazione trattante per la contrattazione decentrata anno 2024" e 1° luglio 2024, n. 256, "Approvazione progetto del personale dipendente - Anno 2024".

ART. 5: INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. Si rimanda al regolamento approvato con delibera di Giunta comunale 24 maggio 2023, n. 143, per la normazione dell'istituto degli incarichi di Elevata qualificazione.
2. Per l'ammontare del fondo per gli incarichi di Elevata qualificazione:
 - si conferma, ai sensi dell'articolo 67, comma 1° del C.C.N.L. 21 maggio 2018, l'importo di € 86.571,27=;
 - si integra dell'importo di € 16.600,00=, così come determinato in sede di incontro sindacale in data 13 marzo 2024 e recepito dalla deliberazione di Giunta comunale 10 aprile 2024, n. 122;
 - si integra dell'importo di € 678,10= (importo al netto di relativi oneri riflessi), in applicazione di quanto disposto dall'art. 79, comma 3 del C.C.N.L. 16 novembre 2022 e della delibera di Giunta comunale 10 aprile 2024, n. 122.
3. Si precisa, con riguardo ad eventuali risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle risorse stanziare per gli incarichi di Elevata qualificazione nell'anno 2024, che gli stessi vanno in economia dell'Ente.

ART. 6: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

1. Le parti, così come determinato in sede di incontro sindacale del 13 marzo 2024, concordano che le progressioni economiche orizzontali realizzabili nel corso del 2024 sono finanziate dalle risorse economiche della parte stabile del fondo, destinando una somma pari ad € 20.950,00=, prevedendo il seguente numero di passaggi:

- area degli operatori:	max 1 progressioni
- area degli operatori esperti:	max 9 progressioni
- area degli istruttori:	max 13 progressioni
- area dei funzionari:	max 3 progressioni

2. Per quanto attiene agli anni successivi al 2024, le parti concordano di destinare alle progressioni economiche orizzontali le economie derivanti, a consuntivo, dalla cessazione di dipendenti nell'anno precedente.
3. Le parti si impegnano di continuare nei prossimi anni il percorso delle progressioni economiche all'interno delle categorie / aree, in base alla disponibilità del fondo.

ART. 7: FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 79 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 16 NOVEMBRE 2022

1. Le risorse "decentrate" destinate per l'anno 2024 all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - determinate con i criteri previsti dagli articoli 79 e 80 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 16 novembre 2022 - sono state definite, sia nella parte di finanziamento che di destinazione, negli allegati alla presente ipotesi di C.C.D.I. - anno 2024.
2. Le risorse variabili non possono in nessun caso essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità (progressioni orizzontali ed indennità di comparto).
3. La ripartizione della disponibilità dei fondi di cui al presente articolo è esposta nell'allegato sub b del presente accordo. Con il presente accordo si conviene di liquidare i compensi normati con il C.C.D.I. - normativo - annualità 2023-2024-2025, che sono finanziati come meglio esposto nell'allegato prospetto di destinazione delle risorse ivi allegato.
4. Le eventuali economie non vincolate derivanti dalla mancata erogazione delle somme stanziare per la parte stabile verranno redistribuite nell'ambito della produttività collettiva ed individuale secondo il sistema di valutazione vigente, mentre le eventuali economie derivanti dalla parte variabile del fondo costituiscono economia di bilancio a favore dell'Ente.
5. Deve essere operata una verifica continua delle condizioni che legittimano la percezione delle varie indennità; nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, previa contestazione all'interessato, viene sospesa l'erogazione dell'indennità.

ART. 8: INCENTIVI DERIVANTI DA NORME LEGISLATIVE

1. Incentivo ex D.Lgs. 163/2006

Le parti prendono atto che, nella composizione del fondo, non sono state stimate somme puntuali da destinare alla finalità di cui all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: ciò perché le stesse sono stimabili solo a consuntivo sulla base delle risultanze della gestione annuale e sono neutre con riferimento ai limiti del fondo. Le somme degli incentivi connessi ai servizi legati all'ingegneria ed all'architettura sono direttamente accantonati all'interno dei quadri economici delle opere pubbliche e liquidati secondo quanto previsto nel precedente Regolamento comunale. Infine, dette somme sono neutre ai fini dell'impatto sul limite del fondo del personale dipendente.

2. Incentivo ex D.Lgs. 50/2016

Si stabilisce di riconoscere ai dipendenti aventi diritto la liquidazione degli incentivi spettanti per le Funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2°, del D.Lgs. 50/2016 (secondo quanto stabilito dal vigente regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale 31 luglio 2017, n. 126), dando atto che tali compensi secondo quanto sostenuto dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2016, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti pubblici dall'art. 23, comma 2° del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e quindi esclusi dalla spesa di personale e dalla spesa per il trattamento accessorio dello stesso.

3. Incentivo ex D.Lgs. 36/2023

Si stabilisce di riconoscere ai dipendenti aventi diritto la liquidazione degli incentivi spettanti per le Funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 3°, del D.Lgs. 36/2023, dando atto che tali compensi devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei



5



dipendenti degli Enti pubblici dall'art. 23, comma 2° del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e quindi esclusi dalla spesa di personale e dalla spesa per il trattamento accessorio dello stesso.

4. **Compensi ISTAT**

Compensi connessi a prestazioni per censimenti permanenti della popolazione e delle abitazioni previsti dall'art. 1, commi 227-237 della Legge 27 dicembre 2017, n. 2015. Dette somme sono neutre ai fini dell'impatto sul limite del fondo del personale dipendente.

5. **Altro**

Compensi connessi a prestazioni previste da legge (incentivo ANPR, recupero IMU). Dette somme sono neutre ai fini dell'impatto sul limite del fondo del personale dipendente.

ART. 9: SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE

1. Si conferma quanto stabilito nel Contratto collettivo decentrato integrativo - normativo - annualità 2023-2024-2025.

ART. 10: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

1. Incrementi di somme previste ai sensi dell'art. 79, co. 2°, lett. b) del C.C.N.L. 16 novembre 2023:
Si rinvia a quanto disposto nella delibera di Giunta comunale 10 aprile 2024, n. 122, esecutiva, nonché della delibera di Giunta comunale 1° luglio 2024, n. 256, dove viene stabilito di destinare € 25.880,00.= per il raggiungimento dei seguenti obiettivi che risultano essere strategici ai fini del perseguimento degli standard di efficienza dell'Ente:
 - 1° settore: "Fiera Franca - Edizione 2024: organizzazione allestimento stand comunale" - € 3.000,00.;
 - 2° settore: "Verifica e aggiornamento piano dei conti integrato contabilità finanziaria" - 2.500,00.;
 - 2° settore: "Potenziamento attività ufficio Tributi" - Risorse variabili extra fondo - € 6.957,00.;
 - 3° settore: "Redazione della 5° variante al 2° P.I." - € 3.500,00.;
 - 3° settore: "Grandi manifestazioni anno 2024" - € 7.000,00.;
 - Ufficio Polizia Locale: "Regolamento polizia urbana e ordinanza sagre 2024: nuove disposizioni - Educazione stradale" - € 9.880,00.;
2. Incrementi di somme previste dall'art. 79, comma 3° del C.C.N.L. 16 novembre 2022 e della delibera di Giunta comunale 10 aprile 2024, n. 122, per un importo pari ad € 3.323,33.= (importo al netto degli oneri riflessi).
3. Con la produttività collettiva ed individuale viene retribuita la qualità del servizio prestato dai dipendenti, secondo la metodologia di valutazione di cui al precedente articolo, nonché di quanto disposto dagli articoli 79 e 80 del C.C.N.L. 16 novembre 2022. Ai sensi dell'art. 34, comma 4°, lettera c) del C.C.D.I. normativo - annualità 2023-2024-2025 - si destina la cifra di € 3.000,00.= da destinare alla differenziazione del premio individuale, di cui all'art. 81 del C.C.N.L. 16 novembre 2022.
4. Si conferma che le eventuali economie derivanti da assenza per congedo straordinario per assistenza persona disabile saranno ridistribuite tra gli altri dipendenti a titolo di produttività collettiva ed individuale.
5. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
6. Nell'attività di valutazione, è sempre assicurato il contraddittorio del dipendente valutato, il quale verrà sentito oralmente e potrà altresì, presentare memorie scritte al Nucleo di valutazione, entro 5 giorni dalla data di consegna della relativa scheda di valutazione.

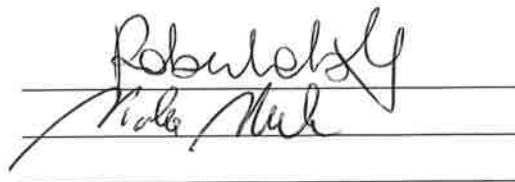
Il giorno 23 (ventitre) settembre 2024 alle ore 12.00:

La Delegazione di Parte Pubblica nelle persone:

Il Segretario Generale – dr.ssa Di Como Roberta

Il Dirigente 2° settore – dottor Mosele Nicola

Il Dirigente 3° settore – ing. Nichele Emanuele



e le Rappresentanze sindacali di seguito indicate:

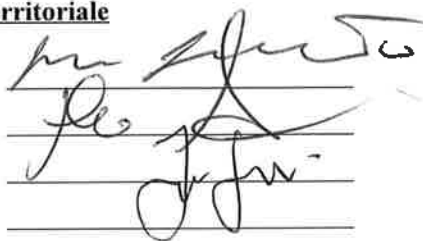
Rappresentanza Sindacale Territoriale

FP CGIL – Galletto Maurizio

FP CISL – Piovani Alessandro

UIL FP – Scarpelli Francesco

CISAL - _____



RSU aziendali

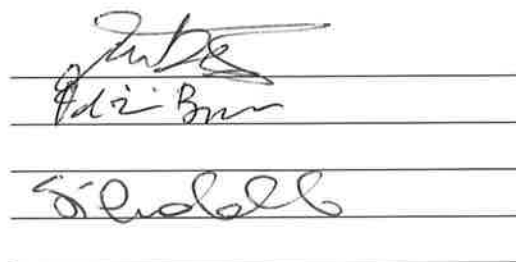
Berlato Renza

Buso Fabrizio

Gazzola Flavia

Lollo Silvia

Reginato Samuela





COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARI
PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1043 / 2024 del 11/09/2024

OGGETTO: COSTITUZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE" - ANNO 2024 - DEL PERSONALE DIPENDENTE PREVISTE DALL'ART. 79 DEL C.C.N.L. 16 NOVEMBRE 2022: IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 30 marzo 2018, n. 165, impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti non dirigenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico - finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

RILEVATO che in data 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo C.C.N.L. per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 79, disciplina le nuove modalità di costituzione del "Fondo risorse decentrate", che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate:

1. il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato composto dalla somma degli importi determinati ai sensi dell'art. 67, comma 1° e 2°, lettere a), b), c), d), e), f), g) del C.C.N.L. 21 maggio 2018, tenuto conto che tale importo è al netto delle risorse:
 - destinate dagli Enti nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
 - previste dall'art. 32, comma 7° del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, nel caso tali risorse

siano state utilizzate per gli incarichi di "alta professionalità";

2. l'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:

- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali: tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
- di un importo su base annua per le unità di personale destinatarie del presente contratto ed in servizio alla data del 31 dicembre 2018;
- della quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra ex cat. B3 e B1 e cat. D3 e D1 in conseguenza all'applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale;

3. in aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- degli importi determinati ai sensi dell'art. 67, comma 3°, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio delle contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO:

- l'art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione *"... nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ..."*;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge Finanziaria 2007, ed in particolare l'art. 1, comma 557 e seguenti, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) assicurano la riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica

retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

RICHIAMATI:

- l'articolo 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e così modificato dall'articolo 1, comma 456, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita "... A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo ...";
- l'art. 1°, comma 236, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in cui si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tendendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'articolo 23, comma 2° del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 165/2001, con cui è previsto – con contestuale abrogazione della previgente disposizione vincolistica di cui all'art. 1, co. 236 della L. 2008/2015 – che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016: il nuovo C.C.N.L. 21 maggio 2018 richiama espressamente tale norma al comma 7 dell'art. 67;
- il comma 7 del citato art. 67 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente nel rispetto dell'articolo 23, comma 2° del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- l'articolo 33, comma 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 94, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale al 31 dicembre 2018 ...";

RILEVATO che:

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "... Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato ...";
- l'art. 4, comma 1°, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, così come modificato dalla Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall'art. 22, comma 7, D.Lgs. 25

maggio 2017, n. 75, stabilisce che "... Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, ...";

DATO ATTO che con determina 19 novembre 2021, n. 1112, al termine dell'attività di ricostruzione dei fondi per il finanziamento delle risorse destinate alla remunerazione del salario accessorio del personale dipendente non dirigente:

- è stata approvata la relazione che riquantifica i fondi annuali per le risorse decentrate e lo straordinario per gli anni 1995-2020;
- è stato quantificato l'indebito erogato, stabilendo un piano di recupero in un numero di rate pari al numero di annualità che lo hanno generato:
 - fondo per le risorse decentrate: n. 3 rate di € 41.655,37.= cadauna da rivalersi sui fondi degli anni 2021-2022-2023: recupero effettuato integralmente;
 - fondo per lo straordinario: n. 5 rate di € 7.970,07.= cadauna da rivalersi sui fondi degli anni 2022-2023-2024-2025-2026;

ATTESO che spetta all'organo politico di governo valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio e che pertanto, si ravvisa l'opportunità di procedere all'applicazione delle linee di indirizzo, da perseguire tenuto conto degli obiettivi e delle attività considerate strategiche, contenute nelle deliberazioni di Giunta comunale 10 aprile 2024, n. 122, e 1° luglio 2024, n. 256;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dei sopra citati atti il limite per la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 ammonta ad € 468.123,82.=, corrispondente al limite determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 94, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58;
- le risorse destinate per l'anno 2017 al finanziamento delle:
 - posizioni organizzative, nonché alla loro retribuzione di risultato ammontano ad € 71.310,17.=;
 - Alte professionalità, nonché alla loro retribuzione di risultato ammontano ad € 15.261,10.=;
- le indicazioni contenute dal combinato disposto delle deliberazioni di Giunta comunale 10 aprile 2024, n. 122, e 1° luglio 2024, n. 256, in merito alla costituzione e all'integrazione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2024, sono di:
 - destinare, del totale del fondo anno 2024:
 - € 500,00.= per indennità di maneggio valori;
 - € 7.450,00.= alla remunerazione di specifiche responsabilità, secondo la disciplina di cui all'art. 84, comma 1°, del C.C.N.L. 16 novembre 2022;
 - ripartire, della somma di € 41.655,37.= - decurtata dal fondo fino all'anno 2023 in ottemperanza della determinazione 19 novembre 2021, n. 1112 - come segue:
 - € 20.950,00.= da destinare per le progressioni orizzontali all'interno delle aree;
 - € 16.600,00.= per coprire la rimodulazione delle indennità per gli incarichi di Elevata qualificazione;
 - la somma residuale, tolti i punti precedenti, al finanziamento di Progetti obiettivo che l'Amministrazione riterrà strategici;
 - incrementare il fondo 2024 - parte variabile:

- con economie del fondo anno precedente;
- applicando quanto previsto dal C.C.N.L. 16 novembre 2022, all'art. 79:
 - comma 2°, lettera b): "... un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa ...", destinando tale somma pari a € 21.774,84.= per il raggiungimento di progetti obiettivi che l'Amministrazione riterrà strategici;
 - comma 3°, di importo complessivo pari a €. 5.293,89.=, comprensivo degli oneri riflessi per CPDEL (23,8%) e IRAP (8,5%) e corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018 del Comune di Cittadella: l'ammontare di cui sopra, che al netto dei relativi oneri riflessi assomma a complessivi €. 4.001,43.= deve essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, nello specifico, rispettivamente € 3.323,33.= ed € 678,10.=;
- altri compensi previsti da legge. Si specifica che in tali compensi rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento, adottato da questo Ente con delibera di Giunta comunale 31 luglio 2017, n. 126, esecutiva. I suddetti compensi, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2016, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2° del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e quindi esclusi dalla spesa di personale e dalla spesa per il trattamento accessorio dello stesso;

ATTESO che l'ipotesi sia di costituzione del fondo per le risorse decentrate che di destinazione delle stesse è stata presentata nella riunione di Delegazione trattante del 16 settembre 2024;

DATO ATTO che il Comune di Cittadella sta operando al fine di garantirne il rispetto del Pareggio di bilancio per l'anno corrente;

TENUTO conto che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

RITENUTO pertanto, di quantificare il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024, così come riportato nell'allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che eventuali assunzioni o cessazioni che avverranno entro il 31 dicembre 2024 comporteranno un ricalco del fondo ai sensi dell'art. 33, comma 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 94, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58;

RICORDATO che:

- l'orientamento applicativo ARAN n. RAL052 del 4 giugno 2011 chiarisce che "... Qualora l'ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali ...";
- nella fase successiva di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2024 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'articolo 40-bis, comma 1°, del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente per oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

DATO ATTO che il presente atto viene trasmesso alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alle Organizzazioni Sindacali;

DATO ATTO:

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 1° settembre 2023 di conferimento di incarico di dirigente del 2° Settore;

DETERMINA

- 1) di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2024, per le motivazioni sopra esposte, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetti allegati alla presente che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, fatti salvi futuri diversi autorevoli orientamenti normativi, interpretativi dottrinali e/o giurisprudenziali;
- 2) di dare atto che il Fondo per le risorse decentrate calcolato per l'anno 2024 non supera l'importo massimo consentito determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 94, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, dando atto altresì, che eventuali assunzioni o cessazioni che avverranno entro il 31 dicembre 2024 comporteranno un ricalco del fondo;
- 3) di dare atto che:
 - il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2024

ammonta ad € 468.123,82.=, al netto delle risorse decurtate e destinate al finanziamento delle ex Posizioni organizzative - ora incarichi di Elevata qualificazione - ai sensi dell'art. 67, co. 1° del C.C.N.L. 21 maggio 2018, così come evidenziato nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente;

- il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 disponibile per l'erogazione dei compensi accessori al personale dipendente non dirigente, ammonta ad € 503.826,32.=;
- il fondo per gli incarichi di Elevata qualificazione per l'anno 2024 ammonta ad € 103.849,37.=;
- il Fondo straordinario – anno 2024:
 - è confermato in € 50.497,02.=;
 - è stato effettuato il recupero di € 7.970,07.= con determina 30 gennaio 2024, n. 94, come stabilito dalla determina 19 novembre 2021, n. 1112;

4) di impegnare ed imputare le seguenti somme, sopra quantificate, agli appositi interventi di Bilancio 2024 che presentano la necessaria disponibilità, come da allegato B alla presente, quale parte integrante e sostanziale:

- € 503.826,32.= - fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024;
- € 103.849,37.= - fondo per gli incarichi di Elevata qualificazione per l'anno 2024;

5) di dare che sarà operato il costante monitoraggio ed adeguamento delle fonti di alimentazione e/o decremento del "Fondo risorse decentrate anno 2024" (come conteggiato con il presente provvedimento) in relazione alle dinamiche del personale sviluppatesi nel corso dell'anno e che verranno recepiti eventuali future disposizioni normative, interpretazioni ministeriali, chiarimenti nonché significativi orientamenti dottrinali e/o giurisprudenziali;

6) di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 40-bis, comma 1°, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente per oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

7) di inviare copia del presente atto alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alle Organizzazioni Sindacali;

8) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 33/2013;

9) di dare atto che ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LI, 11/09/2024

**IL DIRIGENTE
MOSELE NICOLA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2024 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 79, commi 1 e 1-bis del CCNL 2019-2021		
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA A	a) risorse di cui all'articolo 67, comma 1 e 2, lettera a), b), c), d), e), f), g) de CCNL 21 maggio 2018:	
	Comma 1: A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	€ 369.047,81
	Decurtazione importo destinato dall'anno 2024 alla retribuzione di posizione e di risultato delle alte professionalità al netto del finanziamento previsto dall'articolo 32, co. 7 C.C.N.L. 2004	-€ 16.600,00
	Comma 2, lettera a): di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 7.571,20
	Comma 2, lettera b): di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 5.619,77
	Comma 2, lettera c): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 7.392,06
	Comma 2, lettera d): di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0,00
	Comma 2, lettera e): degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ 0,00
	Comma 2, lettera f): dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0,00
	Comma 2, lettera g): degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate, l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ 0,00
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA B	un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5	€ 7.098,00
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA C	risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	€ 0,00
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA D	di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 6.009,90

ARTICOLO 79, COMMA 1-BIS	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3	€ 16.051,32
TOTALE RISORSE STABILI		402.190,06

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials (B, S, A, H) on the right.

COMUNE DI CITTADELLA							
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2024 RISORSE VARIABILI							
Disposizione		Descrizione			Importo		
RISORSE VARIABILI Articolo 79, commi 2-5 del CCNL 2019-2021							
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018							
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA A	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018:						
	Comma 3, lettera a): delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;				€ 0,00		
	Comma 3, lettera b): della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA				€ 0,00		
	Comma 3, lettera c): delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;				€ 90.000,00		
	Comma 3, lettera d): degli importi unitum corrispondenti alla frazione di RJA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				€ 39,81		
	Comma 3, lettera f): delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 1/4/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;				€ 0,00		
	Comma 3, lettera g): delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;				€ 0,00		
	Comma 3, lettera j): di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				€ 0,00		
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA B	b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa			MS 1997	€ 1.814.570,28	1,20%	€ 21.774,84
	c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;				€ 0,00		
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA D	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/04/1999;				€ 3.100,25		
ARTICOLO 79, COMMA 3	3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 1°, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL (DGC 387/2023 - importo al netto degli oneri riflessi)				€ 3.323,33		

ARTICOLO 79, COMMA 5	Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. - Anno 2022	€ 14.196,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		132.434,23
TOTALE GENERALE		€ 534.624,29
DECURATAZIONE		-€ 30.797,97
TOTALE FONDO DA DISTRIBUIRE		503.826,32
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016		

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016	€ 465.413,88	LIMITE FONDO 2016 (€ 470.146,02-4.732,147)
	€ 2.709,94	ART. 33, COMMA 2° DL 94/2019
	€ 468.123,82	LIMITE MAX FONDO 2016
	€ 534.624,29	IMPORTO FONDO 2024
	-€ 103.071,27	FONDO A.P. - P.O.
	€ 93.323,33	DISPOSIZIONI DI LEGGE
	€ 42.350,19	ART. 78, COMMA E 6
	€ 3.100,25	ECONOMIE ANNI PRECEDENTI
	€ 498.921,79	TOTALE FONDO 2024 SOGGETTO A LIMITE
	-€ 30.797,97	DECURATAZIONE

SCHEDA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE

DESCRIZIONE	NOTE	2024
Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022		
a) Risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi	Di cui destinati alla progr. Econ.: saldo incr. Econ. Cessati/assunti anno precedente	€ 145.000,00
b) quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004		€ 40.000,00
c) incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001		€ -
d) l'indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 5.7.1995		€ -
TOTALE DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA - Art. 80, co. 1 C.C.N.L. 2021		€ 185.000,00
Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 80, comma 2, CCNL 16/11/2022		
a) premi correlati alla performance organizzativa: quota del 60% delle risorse variabili		€ 69.146,47
b) premi correlati alla performance individuale: quota del 40% delle risorse variabili	Di cui: - maggiorazione premio individuale € 3.000,00 = - progetti specifici € 25.080,21 =	€ 73.977,85
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis:		
c.1) indennità di rischio	€ 5.390,00	€ 6.090,00
c.2) indennità di disagio	€ 200,00	
c.3) indennità maneggio valori	€ 500,00	
d) indennità:		
d.1) di turno	€ 28.000,00	€ 46.500,00
d.2) di reperibilità	€ 18.500,00	
d.3) compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000	€ -	
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 quinquies		€ 7.450,00
f) indennità:		
f.1) di funzione di cui all'art. 97	€ -	€ 4.712,00
f.2) di servizio esterno di cui all'art. 100	€ 4.712,00	
g) compensi previsti da disposizione di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere c):		
g.1) incentivo progettazione	€ 13.043,00	€ 90.000,00
g.2) funzioni tecniche (D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 36/2023)	€ 60.000,00	
g.3) compensi di cui all'art. 70-ter: ISTAT	€ 10.000,00	
g.4) incentivi riscossione IMU	€ 6.957,00	
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14.9.2000	€ -	€ -
i) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili		€ -
k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2		€ 20.950,00
l) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili		€ 318.826,32
TOTALE DESTINAZIONE RISORSE DISPONIBILI - Art. 68, co. 2 C.C.N.L. 2018		€ 503.826,32
TOTALE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE		€ 503.826,32
Somma da recuperare: € 41.655,27 =		
TOTALE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE AL NETTO DEL RECUPERO - DA EROGARE		€ 503.826,32

Verifica rispetto Art. 80, co. 3 C.C.N.L. 2022:

a) Limite destinazione risorse:

Totale risorse art. 79, comma 2 C.C.N.L. 2021: escluse lettere c), d)	€ 21.814,65
Totale risorse art. 80, comma 2, esclusa lettera g) C.C.N.L. 2021	€ 207.876,32
Destinazione risorse rispetta il limite posto dall'art. 80, co. 3 del C.C.N.L. 2021	SI

b) limite destinazione risorse performance individuale:

30% Totale risorse art. 80, comma 3 C.C.N.L. 2021	€ 6.544,40
Performance individuale	€ 73.977,85
Destinazione risorse rispetta il limite posto dall'art. 80, co. 3 del C.C.N.L. 2021	SI

IMPEGNO DI SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2024

Intervento	Importo	Note
Vari	185.000,00	Impegnati nei vari interventi del personale con il Bilancio di previsione 2024
1010110008 / 1	16.000,00	Reperibilità magazzino
1010110008 / 1	2.500,00	Reperibilità informatica
1010110008 / 1	20.950,00	Per progressioni economiche
1010110008 / 1	143.124,32	Liquidabili nell'anno 2024
1010110008 / 1	7.450,00	Compensi per specifiche responsabilità
1010110008 / 1	6.090,00	Indennità condizioni di lavoro
1010301004 / 1	4.712,00	Per indennità servizio esterno
1010301004 / 1	28.000,00	Per indennità di turno
Vari	90.000,00	Liquidabili nell'anno 2024
Totale	503.826,32	

IMPEGNO DI SPESA FONDO STRAORDINARIO - ANNO 2024

Intervento	Importo	Note
Vari	50.497,09	Determina 30 gennaio 2024, n. 94

IMPEGNO DI SPESA INCARICHI DI ELEVATA PROFESSIONALITA' - ANNO 2024

1010102001 / 3	12.505,00	€ 12.505,00	
1010107001 / 1	12.505,00	€ 12.505,00	
1010106001 / 2	12.005,00	€ 12.005,00	
1010108001 / 1	12.505,00	€ 12.505,00	
1010301001 / 1	13.005,00	€ 13.005,00	
1010103001 / 2	12.835,00	€ 12.835,00	
1010105001 / 1	12.005,00	€ 12.005,00	
1010110006 / 1	16.484,37	€ 16.484,37	Liquidabili nell'anno 2024
Totale	103.849,37		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1043 / 2024

OGGETTO: COSTITUZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE" - ANNO 2024 - DEL PERSONALE DIPENDENTE PREVISTE DALL'ART. 79 DEL C.C.N.L. 16 NOVEMBRE 2022: IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Li, 11/09/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

